

218 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 218. (1)

Art. 218. (1)

1. Le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
 2. Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
(1) L'articolo che recitava: "Le società poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
 3. Le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni." è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
-

Documenti collegati:

[società a responsabilità limitata - scioglimento – Corte di Cassazione 2, Sentenza n. 22690 del 06/11/2015](#)

Revoca della delibera di chiusura della liquidazione - In data anteriore al 1° gennaio 2004 - Effetti. – Corte di Cassazione 2, Sentenza n. 22690 del 06/11/2015 Qualora la delibera di chiusura della liquidazione sia stata revocata in data anteriore al 1° gennaio 2004, la società di capitali non è

fine